

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 maggio 2022 - Focus sulla presentazione dichiarazione IVA 2022

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 maggio 2022 ci sono molte scadenze di fine aprile che, poiché il 30 cade di sabato, slittano al 2 maggio, primo giorno feriale seguente.

Tra queste si citano le seguenti:

- la trasmissione, da parte delle strutture sanitarie private, del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente;
- la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all'anno d'imposta 2021;
- il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio omesse in scadenza durante l'anno 2020;
- l'esterometro relativo al primo trimestre;
- la comunicazione dei dati delle vendite a distanza relative al primo trimestre.

1	DOMENICA	Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta
	SCRITTURE CONTABILI	<p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
	SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta
		<p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture au-</p>

siliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono *non* essere tenute a partire *da questo mese*, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo *scorso mese*, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.

2 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre**Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:




- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).


Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:




- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane




oppure


- fare riferimento al "*tracciato record*", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione compensi riscossi – Strutture sanitarie private</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata del compensi.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione IVA – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa l'anno d'imposta 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p>Modalità - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 maggio 2021 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via</p>

	telematica diretta o mediante intermediari abilitati.
VERSAMENTI	<p>Rottamazione-ter e saldo e stralcio – Versamento rate 2020</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento delle rate omesse in scadenza durante l'anno 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che non hanno effettuato, o hanno effettuato in misura insufficiente, i versamenti rateali della c.d. rottamazione-ter e saldo e stralcio nel corso dell'anno 2020.</p> <p>Modalità - È possibile effettuare il versamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; • la App EquiClick; • gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione; • gli sportelli bancari e gli uffici postali; • l'home banking; • i punti Sisal e Lottomatica; • i tabaccai convenzionati con Banca 5; • gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane. <p>Si applica la "tolleranza" di cinque giorni (art. 3, c. 14-bis, D.L. n. 119/2018).</p>
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Rimborso Iva infrannuale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Estero-metro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle</p>

	<p>note di variazione, relative al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p>Modalità - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e registrate, escluse le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al primo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli</p>

	<p>dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo su documenti informatici</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche.</p> <p>Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501.</p>
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° marzo – 31 marzo per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare

	<p>su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</p>
--	--

4	MERCOLEDÌ	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
	RAVVEDIMENTO	<p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 19 aprile 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

9	LUNEDÌ	Imposta di bollo – Versamento rateale
	IMPOSTE INDIRETTE	<p>Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 – Bollo virtuale – rata.</p>

15	DOMENICA	Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
	COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
	IVA	Fatturazione differita
		<p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di</p>

	<p>consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 28 APRILE 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Presentazione dichiarazione IVA 2022 – Modalità operative

Entro il 2 maggio 2022 i contribuenti IVA devono presentare la dichiarazione IVA 2022, relativa all'anno d'imposta 2021.

La scadenza originaria è fissata al 30 aprile, ma, poiché, quest'anno, la data cade di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Seppur la dichiarazione di quest'anno contenga alcune novità frutto delle norme emanate nel corso del 2021, nulla cambia in merito alle modalità di presentazione.

Pertanto, la dichiarazione va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente, a cura del contribuente o mediante un intermediario abilitato.

Soggetti interessati ed esclusi

Sono obbligati a presentare il Modello IVA 2022 tutti i soggetti passivi IVA, anche in assenza di operazioni imponibili.

Sono, invece, esclusi i seguenti soggetti:

- contribuenti che nel corso del 2021 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), ovvero hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti formali (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- produttori agricoli esonerati nel 2021 (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), avendo conseguito nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse nel 2021 del regime speciale (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), liquidando l'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e fruendo dell'abbattimento forfetario sostitutivo della detrazione sugli acquisti;
- persone fisiche titolari di un'unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell'anno 2021 alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- rappresentati fiscali che hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri Stati membri, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell'IVA, l'incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, pro-loco e altri soggetti assimilati, che, avendo esercitato l'opzione per il regime speciale (Legge n. 398/1991), hanno determinato forfetariamente l'IVA, versandola nei modi stabiliti dalle norme in materia (D.P.R. n. 544/1999);
- associazioni ed enti titolari di un numero di partita IVA in quanto tenuti ad applicare (per obbligo oppure per opzione) l'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma non aventi la qualifica di soggetti passivi perché non svolgono alcuna attività economica;

- persone fisiche che si sono avvalse, nel 2021, del regime speciale per i contribuenti minimi e/o del regime di vantaggio (Legge n. 244/2007 e successive modifiche), oppure del regime forfetario (Legge n. 190/2014);
- raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione annuale IVA può essere presentata **esclusivamente per via telematica**.

La trasmissione può essere effettuata:

- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La **prova della presentazione** della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

La dichiarazione IVA, relativa all'anno 2021, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il **2 maggio 2022** (il termine originario del 30 aprile cade di sabato).

Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Le **dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza** dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a novanta giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Versamento del saldo IVA

L'importo a titolo di saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale può essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzato dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA con un ritardo di 30 giorni (quindi entro il 30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.



Attenzione

Da notare che quest'anno il 30 luglio cade di sabato, per cui slitta al giorno feriale successivo (1 agosto), ma poiché questo cade nel periodo di sospensione estiva, slitta automaticamente al 20 agosto.

Pertanto, il saldo IVA 2021, salvo eventuali proroghe, può essere versato entro:

- il **16 marzo 2022**, senza alcuna maggiorazione;
- il **30 giugno 2022**, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001);
- il **20 agosto 2022**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001)

Sanzioni

Nel caso di **omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA** si applica la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in misura che va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

Nel caso di **omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali** (art. 74-quinques e 74-septies, D.P.R. n. 633/1972), la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.

La sanzione non può essere comunque inferiore a 250 euro.



Attenzione

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 200 euro.